

COMUNE DI MORANO CALABRO

PIAZZA GIOVANNI XXIII – MORANO CALABRO (Cs)

CAPITOLATO D'ONERI

**DELLE CONDIZIONI SOTTO LE QUALI VIENE POSTO IN VENDITA A CORPO IL
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL PROGETTO PER L'UTILIZZAZIONE DI
UN BOSCO DI FAGGIO "ALTO FUSTO" SITO IN LOCALITA' "ROSOLE"
DENOMINATO "LOTTO 2 GIALLO" IN AGRO E PROPRIETA'
DEL COMUNE DI MORANO CALABRO (Cs)**

**COME RIPORTATO IN CATASTO TERRENI:
(Foglio n°64 - Particella n°30 porz.)**

COMUNE DI MORANO CALABRO

PIAZZA GIOVANNI XXIII – MORANO CALABRO (Cs)

CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI SOTTO LE QUALI VIENE POSTO IN VENDITA A CORPO IL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL PROGETTO PER L'UTILIZZAZIONE DI UN BOSCO DI FAGGIO "ALTO FUSTO" SITO IN LOCALITA' "ROSOLE" DENOMINATO "LOTTO 2 GIALLO" IN AGRO E PROPRIETA' DEL COMUNE DI MORANO CALABRO (Cs). COME RIPORTATO IN CATASTO TERRENI: (Foglio n°64 - Particella n°30 porz.)

A) CONDIZIONI GENERALI

Art.1 – Ente proprietario del bene

Il Comune di Morano Calabro (Provincia di Cosenza), mette in vendita, in esecuzione della determinazione n° 288 del R.S. e n°458 del R.G. rilasciata in data 06/08/2014 dal responsabile Area Tecnica Ing. Domenico MARTIRE, in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n°30 del 03/07/2014 tendente ad ottenere il taglio di un lotto boschivo in località "Rosole" rispettivamente "Lotto 2 Giallo" giusto progetto di taglio redatto dal Dott. For. Angelo MOTTA, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza con numero d'iscrizione 545 e dal Dott. For. Carmine RUSSO iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cosenza con numero d'iscrizione 549, così come approvato ai soli fini forestali e debitamente visitato. La vendita del materiale legnoso viene effettuata tramite licitazione privata, con il criterio dell'offerta più alta, ai sensi degli art. 63 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.387 e successive modificazioni.

Art.2 - Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 74.675,00 (euro settantaquattromilaseicentotrentacinque,00) al netto dell'Iva.

La vendita viene effettuata a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del materiale legnoso nonché di tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione. L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se si tratta di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la quantità e né la qualità dei prodotti che potranno ricavarci. L'Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto, consegna, rilievi, direzione e collaudo.

Art.3 – Materiale posto in vendita e confini del lotto

Il materiale posto in vendita è quello ritraibile dal taglio del materiale legnoso del lotto boschivo denominato "Lotto 2 Giallo", di alto fusto di Faggio.

Il materiale posto in vendita è costituito da: numero 5101 piante complessive di Faggio (con diametro, a 1,30 m di altezza da terra, ≥18 cm) indicate con numeri progressivi da 1 a 5101 mediante l'utilizzo di vernice indelebile di colore nero ed il martello personale dei

Sottoscritti; Dott. For Angelo MOTTA: avente bollo tondo e riportante la scritta identificativa 017 stemma della Regione Basilicata PZ 545, e Dott. For. Carmine RUSSO: avente bollo tondo e riportante la scritta identificativa CS -A- 549. Inoltre sono state individuate numero 329 "x" piante complessive di faggio (piante con diametro, a 1,30 m di altezza da terra, ≤ 17 cm), alle quali è stato apposto solo il martello personale identificativo "017 stemma della Regione Basilicata PZ 545" o "CS -A- 549" dei Tecnici dottori Forestali.

I confini del lotto sono stati segnati da una doppia anellatura di colore giallo, posta su piante perimetrali ad una distanza variabile e mediamente di 50 – 60 m in successione e sono così identificati:

- **NORD:** Lotto 1 Rosso appartenente alla proprietà dello stesso Comune di Morano Calabro e pista forestale di servizio delimitato perimetralmente con doppia anellatura di colore giallo;
- **SUD:** pista forestale di servizio delimitato perimetralmente con doppia anellatura di colore giallo e Lotto 3 Azzurro;
- **EST:** confine tra le proprietà appartenenti al Comune di Morano Calabro (Cs) e Comune di Saracena (Cs) delimitato con doppia anellatura di colore giallo;
- **OVEST:** Lotto 1 Rosso appartenente alla proprietà dello stesso Comune di Morano Calabro e pista forestale di servizio delimitato perimetralmente con doppia anellatura di colore giallo;

Art.4 – Metodi di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di luogo e di tempo precisate nell'avviso d'asta. Prima di iniziare la gara, il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato d'Oneri e del verbale di assegno e darà tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto di vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione; saranno anche indicate le spese supportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

Art.5 – Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare ed allegare all'offerta:

- 1) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in data non anteriore a sei mesi da quella della gara. Nel caso trattasi di Società regolarmente costituite, dal certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la C.C.I.A.A. stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le Società di fatto;
- 2) un certificato rilasciato dal Dipartimento 6 Regionale Agricoltura, Foreste e Forestazione, di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante l'iscrizione all'Albo Regionale delle imprese boschive;
- 3) una quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di **€ 15.000,00 (euro quindicimila,00)**. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario, le spese dovute al tecnico progettista, la DD.LL., nonché le spese di aggiudicazione, di contratto, del collaudo e quant'altro necessario. Tali spese sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario mentre, se il deposito risultasse eccedente, l'Ente stesso tratterà la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le

modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti dall'Art. 24 del presente Capitolato;

- 4) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve essere eseguita l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;
- 5) una certificazione sulla consistenza del parco macchine e stato patrimoniale aziendale;
- 6) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale d'incarico. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art.6 – Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto all'Amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art.7 – Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrono i presupposti, le condizioni e le circostanze previste dalle normative vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto di indennizzo di sorta.

Art.8 – Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattogli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino alla stipula del contratto di vendita. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art.9 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale Rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il dispositivo del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'Art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art.10 – Deposito cauzionale, morte, fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità dello Stato, un deposito cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a

valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% (dieci) dell'importo di contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fidejussioni di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di interesse nazionale, anche polizze di fideiussione emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti. In caso di morte, fallimento, o di impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art.11 – Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente venditore potrà senz'altro recidere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando in oltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art.12 – Consegna del lotto boschivo

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicazione a mezzo di raccomandata A.R., l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 20 (venti) giorni il lotto boschivo venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per territorio, al tecnico progettista e al Direttore dei Lavori. La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore dei lavori con la presenza del Tecnico progettista e alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario. Il Direttore dei lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, dalle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa di consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario ed il Direttore dei lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine fisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione e di ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolarmente consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente Art. 10 alla rescissione del contratto con i seguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio. Copia del verbale di consegna sarà trasmesso dall'Ente proprietario al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art.13 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario nel modo seguente:

- a) **Prima rata**, pari a $\frac{1}{4}$ dell'intero importo del prezzo di contratto, dovrà essere corrisposta alla stipula del contratto di compravendita;
- b) **Seconda rata**, pari a $\frac{1}{4}$ dell'intero importo del prezzo di contratto, dovrà essere corrisposta entro mesi 1 (uno) dalla consegna dei lavori;
- c) **Terza rata**, pari a $\frac{1}{4}$ dell'intero importo del prezzo di contratto, dovrà essere corrisposta entro mesi 2 (due) dalla consegna dei lavori;
- d) **Quarta rata**, pari a $\frac{1}{4}$ dell'intero importo del prezzo di contratto, dovrà essere corrisposta entro mesi 3 (tre) dalla consegna dei lavori;

tali versamenti comunque dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati indipendentemente dal numero delle piante abbattute assegnate al taglio. In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, che saranno liquidate in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite nell'ultimo comma del precedente Art. 12.

Art. 14 – Data di inizio dei lavori

La Direzione Lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, quest'ultimo ne darà comunicazione al Servizio Area Territoriale per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco.

Art. 15 – Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovranno terminare entro mesi **12 (dodici)** dalla data di consegna del lotto, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16. Il legname e la legna non tagliata ed i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16 – Proroghe

La proroga dei termini stabiliti all'Art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, all'Ente proprietario, cui compete la facoltà di concederla. L'Ente proprietario informerà della proroga concessa tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 17 – Divieto di subappalto

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art. 12.

Art. 18 – Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore, nonché alla normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19 – Rilevamento danni

Durante le utilizzazioni, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei lavori procederà, alla presenza del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, del rappresentante dell'Ente proprietario, dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati

al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazioni od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore e dell'Ente proprietario.

Art. 20 – Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali

È proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali.

Art. 21 – Modalità di taglio

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale e del numero di martellata.

Art. 22 – Penalità

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione di taglio del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta "martellata" con vernice indelebile. Le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità da corrispondersi all'Ente appaltante in sede di collaudo o da trattenersi dal deposito cauzionale:

- a) € 5,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- b) € 5,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- c) € 5,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- d) € 20,00 per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- e) € 50,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 23 – Indennizzi per tagli irregolari (dei sottocavallo) ed abusivi

Nell'abbattere gli alberi si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica e/o dalla Direzione lavori, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dei suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n°3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926 n°1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24 – Sospensione del taglio

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio ed anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità alle norme contrattuali, alle P.M.P.F. ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazione della Direzione lavori

o dell'Autorità di Polizia Giudiziaria vengono rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, alle P.M.P.F. o alle leggi in materia forestale. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione lavori salvo la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Art. 25 – Ripulitura della tagliata

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm 4 dovrà essere allontanata dal bosco mentre il frascume di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di **€ 6,00 (euro sei/00)**.

Art. 26 – Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) riparare le vie, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivelare comunque all'Ente proprietario, anche verso terzi per qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.

Art. 27 – Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì sgomberare o distruggere allo scadere del termine stabilito dall'Art. 15 del presente Capitolato, trascorso il quale passeranno gratuitamente a favore dell'Ente proprietario.

Art. 28 – Strade di esbosco

Il trasporto e lo smacchio dei prodotti legnosi si effettuerà attraverso le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dalla Direzione lavori secondo le norme vigenti. Quando nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per il solo avvicinamento e concentramento del materiale sui piazzali di carico, occorre prevederle nel progetto di taglio. Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di **€ 60,00 (euro sessanta/00)**.

Art. 29 – Novellame e rigetti

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame ed i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e/o per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di **€ 30,00 (euro trenta/00)** se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine necessario per le opere di allestimento.

Art. 30 – Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Dell'ultimazione dei lavori la Direzione lavori redigerà una relazione generale sull'andamento dell'utilizzazione, preliminare al collaudo. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata A.R. all'Ente proprietario ed alla Direzione lavori. In tale caso la chiusura decorre da tale comunicazione. Altrimenti scaduto il termine originario o prorogato dell'utilizzazione il collaudo sarà disposto dall'Ente proprietario. Della visita di collaudo l'Ente proprietario darà notizia al Servizio di Area Territoriale competente che potrà partecipare con propri rappresentanti. L'aggiudicatario sarà invitato ad intervenire alle operazioni connesse o potrà farsi adeguatamente rappresentare. In caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito ugualmente in sua assenza. Il collaudo eseguito come sopra avrà valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Il verbale di collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante, che si avvarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente Art. 5.

Art. 31 – Disponibilità della cauzione

L'Ente proprietario potrà rivalersi sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli eventuali addebiti ivi ritenuti.

Art. 32 – Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro giorni otto dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate all'Art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà anche versare gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33 – Assicurazione operai e sicurezza

L'aggiudicatario risponderà tanto verso l'Ente proprietario tanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia al completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere in termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavoratori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra. La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34 – Passaggio in fondi di altri proprietari – diritti di terzi

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 35 – Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate

per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

Art. 36 – Svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso e salvo sempre il deposito degli Art. 32 e Art. 34. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione e ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37 – Infrazioni contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stato previsto sarà fatto dal Collaudatore.

Art. 38 – Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato d'Oneri si applicheranno le norme vigenti in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39 – Conoscenza del Capitolato d'Oneri da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto dal precedente Art. 5, è subordinata al rischio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

“Agli effetti tutti dell'Art.1341 del Codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato d'Oneri come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente”.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40 – L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio:

- tutte le piante che non presentano alla base della ceppaia la sfaccettatura riportante l'impronta del martello forestale personale dei Tecnici Dottori Forestali riportante la sigla: “017 stemma della Regione Basilicata PZ 545 oppure CS -A- 549”.

Le piante soggette al taglio risultano così ripartite:

numero 5101 piante complessive di faggio (con diametro, a 1,30 m di altezza da terra, ≥ 18 cm) indicate con numeri arabi progressivi da 1 a 5101 mediante l'utilizzo di vernice indelebile di colore nero ed il martello personale dei sottoscritti avente bollo tondo e riportante la scritta identificativa “017 stemma della Regione Basilicata PZ 545 o CS -A- 549”. Inoltre sono state individuate numero 329 “x” piante complessive di faggio (piante con diametro, a 1,30 m di altezza da terra, ≤ 17 cm), alle quali è stato apposto solo il martello personale identificativo “017 stemma della Regione Basilicata PZ 545” o “CS -A- 549” dei Tecnici dottori Forestali.

Art. 41 – Rispetto delle norme

Le operazioni relative all'utilizzo dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42 – Qualora all’atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall’importo di aggiudicazione.

Art. 43 – Con il deposito cauzionale provvisorio, di cui all’Art. 5 comma 3 del presente Capitolato, si farà fronte tra l’altro al pagamento delle spettanze (onorario, spese, DD.LL. e Collaudo) sostenute.

Art. 44 – Lo smacchio del materiale legnoso deve essere concretizzato a norma dell’Art. 26 commi 2 – 3 – 4 delle P.M.P.F., è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistente nella ripulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l’apertura di nuove piste si rimanda al contenuto del precedente Art. 28 del presente Capitolato.

Art. 45 – Ordinarietà e straordinarietà dell’intervento selvicolturale

Agli effetti tecnico forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi ordinario.

Dall’importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma di € --/-- del prezzo di aggiudicazione, per lavori di miglioramento rustico dell’Ente proprietario a norma dell’Art. 132 e seguenti del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267. Detta somma sarà versata, a cura dell’aggiudicatario a favore della Regione Calabria mediante versamento su c/c cod. IBAN: IT21S0306704599000060000004.

Li _____

L’Aggiudicatario

Il Rappresentante dell’Ente
